

TI_GERICHTE 11.2000.138 vom 21. Juni 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-06-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.138

FR: TI_GERICHTE 11.2000.138 du 21 juin 2001

IT: TI_GERICHTE 11.2000.138 del 21 giugno 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

L'autorità tutoria ordina le misure opportune per la protezione del figlio se il bene di lui è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediare (art. 307 cpv. 1 CC). Essa può – in particolare – ammonire i genitori, impartire loro istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC). Tra le direttive vincolanti che l'autorità tutoria può imporre ai genitori rientra, dandosi il caso, quella di far frequentare al figlio un determinato istituto, foss'anche in internato. Il ricovero del figlio in uno stabilimento pedagogico o terapeutico non è invece una semplice misura di protezione, ma una privazione della libertà a scopo d'assistenza (art. 314 a CC; sulla distinzione: Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 12 a 14 e 19 seg. ad art. 310, n. 8 e 9 ad art. 314/314 a). Nel Cantone Ticino esso è disciplinato, per analogia, dalla legge sull'assistenza sociopsichiatrica (art. 36 LTC).

E. 3

In concreto l'autorità di vigilanza ha accertato che _____ e _____ accusano seri disturbi di comportamento e momenti di ritiro autistico, oltre a notevoli ritardi nel linguaggio, nel disegno e nel gioco. La bambina per di più ha un aspetto triste e palesa fenomeni regressivi. La madre si rende conto – almeno in parte – della gravità del problema, ma non sa porvi rimedio da sé sola. Il padre, oltre che poco coinvolto, non sembra consapevole e assume finanche atteggiamenti ambigui. Non potendosi semplicemente assistere a tale stato di cose, l'autorità di vigilanza ha combinato la sorveglianza educativa già disposta dall'autorità tutoria con la frequentazione obbligatoria, da parte dei due bambini, di un Centro psico-educativo, come auspicava il Servizio medico-psicologico (sopra, consid. D). Entrambi i provvedimenti rientrano nel quadro del noto art. 307 cpv. 3 CC. Per quanto il dispositivo n. 3 lett. a e b della decisione impugnata circa il collocamento dei ragazzi presso il Centro psico-educativo possa apparire come una privazione della libertà a scopo d'assistenza (“È ordinato il collocamento presso il CPE”), esso costituisce in realtà una misura a protezione dei figli, giacché il centro di _____ è meramente diurno e non dispone nemmeno di internato.

E. 4

Gli appellanti si dichiarano consci delle necessità dei figli, sostenendo di poter gestire autonomamente l'educazione di loro “con l'aiuto del CPE”. Per tale ragione contestano l'utilità della sorveglianza da parte del Servizio sociale. Inoltre essi si dolgono del fatto che

il figlio _____ debba trascorrere tre giorni settimanali presso la “ _____
_____i”, i relativi tragitti risultando inutilmente gravosi per Nina e la madre. Infine censurano l'addebito della tassa di giustizia e delle spese, definito inaccettabile. a) Per quanto riguarda l'opportunità della sorveglianza educativa, essa non fa dubbio. È vero che gli appellanti si dicono d'accordo di condurre _____ e Ivo giornalmente presso il Centro psico-educativo (anzi, ritengono di poter affrontare le difficoltà dei figli proprio con l'ausilio di tale istituto). Nulla garantisce tuttavia che tale impegno sia rispettato con adeguatezza e perseveranza. Se la madre risulta capacitarsi – almeno per sommi capi – della gravità della situazione, scarso affidamento dà la figura del padre, che non riesce a capire le sofferenze di _____ e minimizza i problemi di _____, negando addirittura le cose più ovvie (rapporto 27 luglio 2000 del Servizio medico-psicologico, pag. 4 in alto). Quanto accaduto alla fine di agosto 2000, allorché il figlio Ivo non è più stato riportato alla “ _____ ” dopo la pausa estiva, ma è stato iscritto a un'ordinaria scuola materna (perché – secondo il padre – è “un bambino come tutti gli altri”: rapporto

E. 5

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC e 12 LTG). Non si attribuiscono ripetibili all'autorità tutoria, cui l'appello non è nemmeno stato intimato. Per questi motivi, in applicazione dell'art. 313 bis CPC e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 100.– b) spese fr. 50.– fr. 150.– sono posti a carico degli appellanti in solido. 3. Intimazione: – _____ e _____, _____; – Commissione tutoria regionale 3, _____. Comunicazione: – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele; – Servizio sociale, _____. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente II
segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.